

REPORT MENSILE OTTOBRE 2020

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020 (gennaio-settembre))	pag.7
CIG Ordinaria (Settembre 2020)	pag.11
CIG Straordinaria (Settembre 2020)	pag.12
CIG in Deroga (Settembre 2020)	pag.13
Fondi di solidarietà (Settembre 2020)	pag.14
Ore utilizzate	pag.15

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.17
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Agosto 2020)	pag.20
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Maggio 2020).....	pag.22

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Una importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Settembre 2020 sono state autorizzate 254,9 milioni di ore. Il 98% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19”, pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICATAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020 (Gennaio-Settembre)**

ANNI	CIG Ordinaria			CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	
	Industria	Edilizia	Totale CIGO			Variazione %
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020 (Gennaio-Settembre)	1.356.622.708	174.461.373	1.531.084.081	1.728.449.535	3.259.533.616	1080%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà


Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020 (Gennaio-Settembre)

Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	settembre 19	ottobre 19	novembre 19	dicembre 19	gennaio 20	febbraio 20	marzo 20	aprile 20	maggio 20	giugno 20	luglio 20	agosto 20	settembre 20
CIG Ordinaria	5.651.790	12.340.389	14.277.115	8.751.012	9.423.176	10.670.658	12.743.757	712.969.630	224.097.354	149.752.844	217.057.689	100.182.200	94.186.773
CIG Straordinaria	11.521.573	13.490.566	16.605.152	7.541.385	11.887.993	10.591.363	7.253.947	12.449.855	17.609.840	24.024.493	29.536.443	8.547.715	10.539.252
<i>di cui Solidarietà</i>	5.642.940	6.197.018	3.674.961	2.516.485	2.649.287	3.945.527	3.136.667	2.295.255	2.368.790	1.579.071	3.648.065	2.209.598	1.318.003
CIG in Deroga	20.967	14.572	8.437	6.018	989	336	2.067	46.879.389	231.042.866	112.075.700	80.833.334	77.328.275	46.023.055
Fondi di solidarietà	2.193.475	2.717.929	669.482	368.595	3.915.590	240.682	738.591	82.792.485	398.311.340	148.715.894	155.248.363	107.669.264	104.190.414
TOTALE	19.387.805	28.563.456	31.560.186	16.667.010	25.227.748	21.503.039	20.738.362	855.091.359	871.061.400	434.568.931	482.675.829	293.727.454	254.939.494

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	settembre 19 / settembre 18	ottobre 19 / ottobre 18	novembre 19 / novembre 18	dicembre 19 / dicembre 18	gennaio 20 / gennaio 19	febbraio 20 / febbraio 19	marzo 20 / marzo 19	aprile 20 / aprile 19	maggio 20 / maggio 19	giugno 20 / giugno 19	luglio 20 / luglio 19	agosto 20 / agosto 19	settembre 20 / settembre 19
CIG Ordinaria	2,7%	67,1%	60,1%	37,8%	31,4%	25,3%	7,9%	9509,8%	2494,6%	1744,5%	2353,3%	2474,3%	1566,5%
CIG Straordinaria	99,2%	16,0%	23,3%	-0,3%	52,6%	-47,9%	-27,2%	-30,3%	6,5%	27,6%	194,6%	240,5%	-8,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	162,9%	35,1%	-30,6%	-23,8%	54,9%	-64,0%	-39,2%	-46,2%	-79,2%	-69,4%	-2,1%	154,0%	-76,6%
CIG in Deroga	-30,9%	-81,5%	-85,9%	-87,3%	-99,5%	-99,7%	-82,2%	239056,2%	753784,1%	17713,0%	43950,1%	834888,4%	219402,3%
Fondi di solidarietà	244,6%	239,2%	-55,4%	-72,9%	475,7%	-74,7%	258,3%	26566,1%	100291,3%	41800,7%	2086,1%	15819,7%	4650,0%
TOTALE	62,2%	43,6%	31,8%	8,8%	59,3%	-28,1%	-5,7%	3240,0%	3301,9%	1455,7%	1745,2%	4044,4%	1214,9%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	settembre 19 / agosto 19	ottobre 19 / settembre 19	novembre 19 / ottobre 19	dicembre 19 / novembre 19	gennaio 20 / dicembre 19	febbraio 20 / gennaio 20	marzo 20 / febbraio 20	aprile 20 / marzo 20	maggio 20 / aprile 20	giugno 20 / maggio 20	luglio 20 / giugno 20	agosto 20 / luglio 20	settembre 20 / agosto 20
CIG Ordinaria	45,2%	118,3%	15,7%	-38,7%	7,7%	13,2%	19,4%	5494,7%	-68,6%	-33,2%	44,9%	-53,8%	-6,0%
CIG Straordinaria	359,0%	17,1%	23,1%	-54,6%	57,6%	-10,9%	-31,5%	71,6%	41,4%	36,4%	22,9%	-71,1%	23,3%
<i>di cui Solidarietà</i>	548,7%	9,8%	-40,7%	-31,5%	5,3%	48,9%	-20,5%	-26,8%	3,2%	-33,3%	131,0%	-39,4%	-40,4%
CIG in Deroga	126,4%	-30,5%	-42,1%	-28,7%	-83,6%	-66,0%	515,2%	2267891,7%	392,8%	-51,5%	-27,9%	-4,3%	-40,5%
Fondi di solidarietà	224,3%	23,9%	-75,4%	-44,9%	962,3%	-93,9%	206,9%	11109,5%	381,1%	-62,7%	4,4%	-30,6%	-3,2%
TOTALE	173,55%	47,3%	10,5%	-47,2%	51,4%	-14,8%	-3,6%	4023,2%	1,9%	-50,1%	11,1%	-39,1%	-13,2%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività, nel mese e nel periodo sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	SETTEMBRE		set 2020 / set 2019	Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		gen-set 2020 / gen-set 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
CIG Ordinaria	5.651.790	94.186.773	1566,49%	70.068.646	1.531.084.081	2085,12%
Industria	4.783.502	89.883.861	1779,04%	54.353.434	1.356.622.708	2395,93%
Edilizia	868.288	4.302.912	395,56%	15.715.212	174.461.373	1010,14%
CIG Straordinaria	11.521.573	10.539.252	-8,53%	115.351.264	132.440.901	14,82%
Industria	9.857.373	7.024.173	-28,74%	99.707.534	106.261.807	6,57%
Edilizia	380.117	503.284	32,40%	4.565.549	2.947.131	-35,45%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.284.083	3.011.795	134,55%	11.038.116	23.166.362	109,88%
Rami vari*	-	-	-	40.065	65.601	63,74%
CIG in Deroga	20.967	46.023.055	219402,34%	1.199.046	594.186.011	49454,90%
Industria	4.870	1.745.259	35736,94%	544.069	25.297.194	4549,63%
Edilizia	3.920	4.187	6,81%	24.342	1.134.562	4560,92%
Artigianato	344	194.227	56361,34%	173.608	2.174.375	1152,46%
Commercio	11.833	43.234.740	365274,29%	456.537	552.728.443	120969,80%
Rami vari*	-	844.642	-	490	12.851.437	2622642,24%
TOTALE	17.194.330	150.749.080	776,74%	186.618.956	2.257.710.993	1109,80%
Industria	14.645.745	98.653.293	573,60%	154.605.037	1.488.181.709	862,57%
Edilizia	1.252.325	4.810.383	284,12%	20.305.103	178.543.066	779,30%
Artigianato	344	194.227	56361,34%	173.608	2.174.375	1152,46%
Commercio	1.295.916	46.246.535	3468,64%	11.494.653	575.894.805	4910,11%
Rami vari*	-	844.642	-	40.555	12.917.038	31750,67%
Fondi di solidarietà	2.193.475	104.190.414	4650,02%	12.872.844	1.001.822.623	7682,45%
Industria	12.077	8.759.097	72427,09%	241.378	70.908.592	29276,58%
Edilizia	1.066	67.221	6205,91%	1.066	668.400	62601,69%
Artigianato	18.765	1.232.353	6467,30%	18.765	1.345.658	7071,11%
Commercio	784.566	77.360.512	9760,29%	10.556.581	897.783.111	8404,49%
Credito	49.578	16.556.363	33294,58%	139.596	27.968.949	19935,64%
Ex enti pubblici	1.327.423	211.064	-84,10%	1.915.458	2.906.170	51,72%
Rami vari	-	3.804	-	-	241.743	-

* Credito, ex Enti Pubblici, Agricoltura, ecc.

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2020 sono state 94,2 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di agosto 2020 erano state autorizzate 100,2 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -6,0%. Nel mese di settembre 2019 le ore autorizzate erano state 5,7 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2019	2020	set 2020 / set 2019	2019	2020	gen-set 2020 / gen-set 2019
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	553.507	11.752.895	2023,35%	9.050.045	159.799.742	1665,73%
VALLE D'AOSTA	6.721	35	-99,48%	84.057	2.708.477	3122,19%
LOMBARDIA	988.430	27.300.234	2661,98%	13.354.907	364.694.932	2630,79%
TRENTINO A. A.	63.321	1.212.837	1815,38%	2.283.922	27.407.283	1100,01%
VENETO	801.979	9.901.121	1134,59%	7.629.981	207.902.434	2624,81%
FRIULI V.G.	105.877	2.792.928	2537,90%	1.245.435	43.493.750	3392,25%
LIGURIA	39.088	969.762	2380,97%	712.641	25.203.149	3436,58%
EMILIA ROMAGNA	701.715	10.605.117	1411,31%	5.568.946	168.930.411	2933,44%
TOSCANA	233.129	7.126.850	2957,04%	2.932.289	92.123.191	3041,68%
UMBRIA	245.780	668.128	171,84%	1.639.519	20.327.240	1139,83%
MARCHE	445.429	2.816.604	532,34%	3.878.147	60.373.966	1456,77%
LAZIO	265.699	5.317.481	1901,32%	5.599.960	83.855.538	1397,43%
ABRUZZO	175.077	1.062.225	506,72%	1.583.512	35.364.414	2133,29%
MOLISE	120.162	166.502	38,56%	976.069	5.532.147	466,78%
CAMPANIA	394.153	6.718.521	1604,55%	6.481.824	91.101.669	1305,49%
PUGLIA	248.550	2.787.068	1021,33%	3.323.887	63.545.290	1811,78%
BASILICATA	131.317	588.168	347,90%	1.168.825	17.294.802	1379,67%
CALABRIA	65.452	342.236	422,88%	528.429	12.632.225	2290,52%
SICILIA	63.472	1.398.408	2103,19%	1.500.645	34.898.100	2225,54%
SARDEGNA	2.932	659.653	22398,40%	525.606	13.895.321	2543,68%
ITALIA	5.651.790	94.186.773	1566,49%	70.068.646	1.531.084.081	2085,12%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.587.746</i>	<i>40.022.926</i>	<i>2420,74%</i>	<i>23.201.650</i>	<i>552.406.300</i>	<i>2280,89%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.672.892</i>	<i>24.512.003</i>	<i>1365,25%</i>	<i>16.728.284</i>	<i>447.733.878</i>	<i>2576,51%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.190.037</i>	<i>15.929.063</i>	<i>1238,54%</i>	<i>14.049.915</i>	<i>256.679.935</i>	<i>1726,91%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.201.115</i>	<i>13.722.781</i>	<i>1042,50%</i>	<i>16.088.797</i>	<i>274.263.968</i>	<i>1604,69%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate settembre 2020 è stato pari a 10,5 milioni, di cui 1,3 milioni per solidarietà, registrando un decremento pari al 8,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 11,5 milioni di ore autorizzate. Nel mese di settembre 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +23,3%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2019	2020	set 2020 / set 2019	2019	2020	gen-set 2020 / gen-set 2019
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.952.768	1.188.490	-39,14%	11.145.172	9.369.992	-15,93%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	439.837	-
LOMBARDIA	1.949.027	2.593.063	33,04%	13.872.365	25.867.789	86,47%
TRENTINO A. A.	75.888	65.882	-13,19%	328.986	347.289	5,56%
VENETO	397.977	1.706.038	328,68%	3.759.234	14.638.391	289,40%
FRIULI V.G.	1.018.544	474.373	-53,43%	2.010.693	1.723.678	-14,27%
LIGURIA	235.170	56.777	-75,86%	5.150.915	4.317.471	-16,18%
EMILIA ROMAGNA	1.294.254	870.065	-32,77%	7.950.686	9.719.404	22,25%
TOSCANA	58.957	562.471	854,04%	10.179.915	6.115.766	-39,92%
UMBRIA	-	-	-	2.282.860	1.206.139	-47,17%
MARCHE	1.117.888	295.085	-73,60%	4.615.084	2.401.604	-47,96%
LAZIO	183.715	825.372	349,27%	12.244.526	25.857.857	111,18%
ABRUZZO	113.832	13.513	-88,13%	1.735.631	2.696.701	55,37%
MOLISE	48.696	-	-	332.337	49.552	-85,09%
CAMPANIA	1.554.490	946.000	-39,14%	12.772.866	6.318.483	-50,53%
PUGLIA	372.337	396.209	6,41%	10.321.086	8.609.194	-16,59%
BASILICATA	69.440	30.760	-55,70%	7.647.813	983.843	-87,14%
CALABRIA	332.303	223.140	-32,85%	1.862.585	1.999.786	7,37%
SICILIA	701.287	267.878	-61,80%	5.595.144	7.662.443	36,95%
SARDEGNA	45.000	24.136	-46,36%	1.543.366	2.115.682	37,08%
ITALIA	11.521.573	10.539.252	-8,53%	115.351.264	132.440.901	14,82%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.136.965</i>	<i>3.838.330</i>	<i>-7,22%</i>	<i>30.168.452</i>	<i>39.995.089</i>	<i>32,57%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.786.663</i>	<i>3.116.358</i>	<i>11,83%</i>	<i>14.049.599</i>	<i>26.428.762</i>	<i>88,11%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.360.560</i>	<i>1.682.928</i>	<i>23,69%</i>	<i>29.322.385</i>	<i>35.581.366</i>	<i>21,35%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.237.385</i>	<i>1.901.636</i>	<i>-41,26%</i>	<i>41.810.828</i>	<i>30.435.684</i>	<i>-27,21%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 46,0 milioni di ore autorizzate a settembre 2020. La variazione congiunturale registra nel mese di settembre 2020 rispetto al mese precedente un decremento pari al 40,5%. A settembre 2019 le ore autorizzate in deroga erano state poco meno di 21 mila.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2019	2020	set 2020 / set 2019 Variazione %	2019	2020	gen-set 2020 / gen-set 2019 Variazione %
PIEMONTE	-	2.788.687	-	3.166	40.076.298	1265733,80%
VALLE D'AOSTA	-	31.871	-	-	1.096.416	-
LOMBARDIA	-	12.071.624	-	1.685	152.199.658	9032520,65%
TRENTINO A. A.	-	47.435	-	18.977	1.542.612	8028,85%
VENETO	-	2.361.876	-	6.783	60.616.763	893557,13%
FRIULI V.G.	-	335.528	-	3.080	10.144.971	329282,18%
LIGURIA	-	1.368.210	-	4.000	12.234.252	305756,30%
EMILIA ROMAGNA	3.920	3.668.295	93478,95%	88.567	52.286.559	58936,16%
TOSCANA	-	2.249.350	-	6.284	36.933.592	587640,17%
UMBRIA	-	711.157	-	181.726	9.238.596	4983,81%
MARCHE	-	563.424	-	83.272	14.290.813	17061,61%
LAZIO	-	8.179.490	-	192.137	67.235.643	34893,59%
ABRUZZO	-	807.787	-	35.815	10.828.370	30134,18%
MOLISE	-	39.639	-	3.292	1.721.078	52180,62%
CAMPANIA	-	5.382.768	-	2.256	41.409.589	1835431,43%
PUGLIA	-	3.471.849	-	409.456	27.096.779	6517,75%
BASILICATA	-	152.504	-	-	3.400.669	-
CALABRIA	-	373.100	-	4.117	11.285.535	274020,35%
SICILIA	4.055	1.200.944	29516,37%	8.527	29.955.040	351196,35%
SARDEGNA	12.992	217.517	1574,24%	145.906	10.592.778	7160,00%
ITALIA	20.967	46.023.055	219402,34%	1.199.046	594.186.011	49454,90%
<i>Nord Ovest</i>	-	16.260.392	-	8.851	205.606.624	2322876,21%
<i>Nord Est</i>	3.920	6.413.134	163500,36%	117.407	124.590.905	106018,80%
<i>Centro</i>	-	11.703.421	-	463.419	127.698.644	27455,76%
<i>Mezzogiorno</i>	17.047	11.646.108	68217,64%	609.369	136.289.838	22265,73%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a settembre 2020 nei fondi di solidarietà è pari a 104,2 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente pari al 3,2%. Nel mese di settembre 2019 le ore autorizzate erano 2,2 milioni.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2019	2020	set 2020 / set 2019	2019	2020	gen-set 2020 / gen-set 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
PIEMONTE	43.053	5.372.104	12377,89%	538.481	66.874.448	12319,09%
VALLE D'AOSTA	6.378	128.980	1922,26%	6.378	2.445.371	38240,72%
LOMBARDIA	31.860	40.117.715	125818,75%	215.589	277.255.357	128503,67%
TRENTINO A. A.		2.928.304	-	19.896	29.934.736	150356,05%
VENETO	72.670	9.125.232	12457,08%	278.148	107.921.019	38699,85%
FRIULI V.G.	1.095	1.428.628	130368,31%	17.888	20.138.039	112478,48%
LIGURIA	108.778	1.914.361	1659,88%	131.772	24.263.657	18313,36%
EMILIA ROMAGNA	43.839	8.371.001	18994,87%	346.336	92.781.937	26689,57%
TOSCANA	25.030	3.898.249	15474,31%	181.449	65.994.348	36270,74%
UMBRIA	8.028	418.465	5112,57%	81.440	11.133.449	13570,74%
MARCHE	10.627	1.467.978	13713,66%	60.879	19.384.807	31741,53%
LAZIO	1.403.725	15.500.124	1004,21%	2.877.186	114.716.177	3887,10%
ABRUZZO	17.055	1.520.297	8814,08%	133.184	14.802.836	11014,58%
MOLISE		106.717	-	33.610	1.679.271	4896,34%
CAMPANIA	159.780	4.895.955	2964,19%	544.972	46.230.151	8383,03%
PUGLIA	90.731	2.329.048	2466,98%	6.397.820	37.536.713	486,71%
BASILICATA	9.152	213.636	2234,31%	43.231	4.593.071	10524,48%
CALABRIA	15.607	1.180.448	7463,58%	144.307	11.605.840	7942,47%
SICILIA	73.637	1.846.178	2407,13%	551.698	36.291.081	6478,07%
SARDEGNA	72.430	1.426.994	1870,17%	268.580	16.240.315	5946,73%
ITALIA	2.193.475	104.190.414	4650,02%	12.872.844	1.001.822.623	7682,45%
<i>Nord Ovest</i>	<i>190.069</i>	<i>47.533.160</i>	<i>24908,37%</i>	<i>892.220</i>	<i>370.838.833</i>	<i>41463,61%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>117.604</i>	<i>21.853.165</i>	<i>18481,99%</i>	<i>662.268</i>	<i>250.775.731</i>	<i>37766,20%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.447.410</i>	<i>21.284.816</i>	<i>1370,55%</i>	<i>3.200.954</i>	<i>211.228.781</i>	<i>6498,93%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>438.392</i>	<i>13.519.273</i>	<i>2983,83%</i>	<i>8.117.402</i>	<i>168.979.278</i>	<i>1981,69%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2018, 2019 e 2020 (Gennaio-Luglio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2018					
Totale ore autorizzate nell'anno 2018 (a)	95.656.895	116.609.623	3.742.949	10.929.571	226.939.038
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2020 (b)	43.869.912	48.723.143	1.929.746	1.325.306	95.848.108
Tiraggio anno 2018 (b)/(a)	45,86%	41,78%	51,56%	12,13%	42,24%
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2020 (b)	40.833.387	67.449.486	612.894	426.826	109.322.593
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	38,73%	44,09%	49,91%	2,57%	39,57%
Anno 2020 (Gennaio-Luglio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (Gennaio-Luglio) (a)	1.336.715.108	113.353.934	470.834.681	789.962.945	2.710.866.668
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2020 (b)	534.637.608	27.727.655	305.388.612	238.360.957	1.106.114.833
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	40,00%	24,46%	64,86%	30,17%	40,80%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Luglio degli anni 2018, 2019 e 2020 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Luglio 2018					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2018 (a)	63.533.314	71.020.144	3.519.067	6.284.743	144.357.268
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	27.656.978	21.079.139	1.595.061	877.467	51.208.644
Tiraggio Luglio 2018 (b)/(a)	43,53%	29,68%	45,33%	13,96%	35,47%
Gennaio-Luglio 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2019 (a)	60.525.152	101.319.617	1.168.818	10.003.041	173.016.628
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	22.139.091	32.939.897	503.642	246.848	55.829.477
Tiraggio Luglio 2019 (b)/(a)	36,58%	32,51%	43,09%	2,47%	32,27%
Gennaio-Luglio 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2020 (a)	1.336.715.108	113.353.934	470.834.681	789.962.945	2.710.866.668
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	534.637.608	27.727.655	305.388.612	238.360.957	1.106.114.833
Tiraggio Luglio 2020 (b)/(a)	40,00%	24,46%	64,86%	30,17%	40,80%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID***Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)***

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2018 - agosto 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2020)

ANNO		Numero domande mensili												
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale gennaio-agosto	Totale annuo
ANNO 2018														
NASpI*	174.593	108.023	105.615	118.368	100.072	139.402	276.029	112.444	221.304	306.611	219.479	124.769	1.134.546	2.006.709
DisColl	2.035	1.318	1.191	1.194	1.154	2.179	3.532	2.148	1.358	1.883	3.036	1.467	14.751	22.495
Totale	176.628	109.341	106.806	119.562	101.226	141.581	279.561	114.592	222.662	308.494	222.515	126.236	1.149.297	2.029.204
ANNO 2019														
NASpI*	198.346	111.360	103.975	118.545	102.828	135.285	293.744	99.146	223.399	304.261	222.696	129.329	1.163.229	2.042.914
DisColl	2.245	1.465	1.096	1.178	1.182	2.473	3.989	2.262	1.341	1.918	2.770	1.566	15.890	23.485
Totale	200.591	112.825	105.071	119.723	104.010	137.758	297.733	101.408	224.740	306.179	225.466	130.895	1.179.119	2.066.399
ANNO 2020														
NASpI*	178.345	109.386	142.367	180.736	122.594	130.589	284.036	79.868					1.227.921	1.227.921
DisColl	2.228	1.556	1.876	3.802	2.102	3.218	4.779	2.850					22.411	22.411
Totale	180.573	110.942	144.243	184.538	124.696	133.807	288.815	82.718					1.250.332	1.250.332
Variazione % 2019/2018														
NASpI	13,6%	3,1%	-1,6%	0,1%	2,8%	-3,0%	6,4%	-11,8%	0,9%	-0,8%	1,5%	3,7%	2,5%	1,8%
DisColl	10,3%	11,2%	-8,0%	-1,3%	2,4%	13,5%	12,9%	5,3%	-1,3%	1,9%	-8,8%	6,7%	7,7%	4,4%
Totale	13,6%	3,2%	-1,6%	0,1%	2,8%	-2,7%	6,5%	-11,5%	0,9%	-0,8%	1,3%	3,7%	2,6%	1,8%
Variazione % 2020/2019														
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,9%	52,5%	19,2%	-3,5%	-3,3%	-19,4%					5,6%	-39,9%
DisColl	-0,8%	6,2%	71,2%	222,8%	77,8%	30,1%	19,8%	26,0%					41,0%	-4,6%
Totale	-10,0%	-1,7%	37,3%	54,1%	19,9%	-2,9%	-3,0%	-18,4%					6,0%	-39,5%

* Da maggio 2015 è entrata in vigore la "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), che sostituisce l'indennità di disoccupazione ASpI. Pertanto le domande di prestazione di disoccupazione involontaria che si riferiscono a rapporti di lavoro con data di cessazione entro il 30 aprile 2015 continuano ad essere classificate come ASpI, mentre le domande che si riferiscono a rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° maggio 2015 sono classificate come NASpI.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpi (Periodo 2018-2020)*Mesi presentazione domanda: gennaio 2018-agosto 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2020)*

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2018	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a agosto 2020
Piemonte	112.178	116.994	80.113
Valle d'Aosta	6.973	7.468	4.914
Liguria	53.916	54.037	27.470
Lombardia	245.554	256.187	181.622
Trentino-Alto Adige	66.272	67.112	37.499
Veneto	154.668	159.500	92.765
Friuli-Venezia Giulia	38.649	39.545	23.648
Emilia-Romagna	160.322	162.153	90.758
Toscana	135.409	137.006	75.444
Umbria	25.434	25.730	17.472
Marche	55.939	57.045	32.921
Lazio	158.977	163.866	117.864
Abruzzo	55.595	55.004	30.735
Molise	11.099	11.033	6.640
Campania	215.260	216.926	125.409
Puglia	152.200	151.829	85.580
Basilicata	22.425	22.096	12.606
Calabria	72.502	72.910	40.142
Sicilia	174.933	176.017	102.589
Sardegna	88.404	90.456	41.730
ITALIA	2.006.709	2.042.914	1.227.921
NORD OVEST	418.621	434.686	294.119
NORD EST	419.911	428.310	244.670
CENTRO	375.759	383.647	243.701
MEZZOGIORNO	792.418	796.271	445.431

I beneficiari di disoccupazione**Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, ASpl, NASpl, DIS COLL (Periodo 2018-2020)***Periodo gennaio 2018 - maggio 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2020)*

Periodo gennaio 2018 - maggio 2020 (dati provvisori gennaio 2020 sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2020)															
ANNO	Numero beneficiari mensili*													Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media gennaio-maggio		
ANNO 2018															
Mobilità (esclusa deroga)	45.238	34.122	30.852	27.840	24.346	21.455	19.534	18.588	16.975	14.266	12.551	12.164	34.513	23.161	542.343
Mobilità in deroga	6.079	5.850	5.769	5.669	5.554	5.394	5.245	5.093	5.062	4.970	4.859	4.744	5.842	5.357	
ASpI	346	309	290	267	244	222	203	193	185	170	154	142	303	227	
NASpI***	1.248.339	1.141.824	1.105.087	1.071.574	1.019.949	1.003.936	1.139.164	1.161.409	1.262.263	1.277.246	1.322.553	1.301.636	1.141.706	1.171.248	
DisColl	6.046	5.752	5.695	5.639	5.171	4.907	6.174	6.706	6.385	4.776	5.672	5.733	5.783	5.721	
ANNO 2019															
Mobilità (esclusa deroga)	10.025	7.497	6.733	5.526	4.926	4.355	4.010	3.863	3.738	2.973	2.684	2.711	7.445	4.920	537.365
Mobilità in deroga	4.570	4.419	4.321	4.008	3.913	3.837	3.734	3.674	3.635	3.568	3.515	3.486	4.330	3.890	
NASpI***	1.321.920	1.222.799	1.169.814	1.103.628	1.059.660	1.041.531	1.165.525	1.174.080	1.279.114	1.253.298	1.310.813	1.282.381	1.204.540	1.198.714	
DisColl	6.229	5.858	5.532	5.129	4.589	4.761	6.330	7.093	6.743	5.069	5.909	6.076	5.687	5.777	
ANNO 2020															
Mobilità (esclusa deroga)	2.633	1.989	1.728	1.646	1.560								1.999	1.911	
Mobilità in deroga	3.311	3.061	2.982	2.919	2.859								3.068	3.026	
NASpI***	1.275.254	1.174.362	1.143.718	1.240.398	1.311.000								1.208.433	1.228.946	
DisColl	6.639	6.483	6.521	7.970	7.876								6.903	7.098	
Variazione % 2019/2018															
Mobilità (esclusa deroga)	-77,8%	-78,0%	-78,2%	-80,2%	-79,8%	-79,7%	-79,5%	-79,2%	-78,0%	-79,2%	-78,6%	-77,7%	-78,4%	-78,8%	
Mobilità in deroga	-24,8%	-24,5%	-25,1%	-29,3%	-29,5%	-28,9%	-28,8%	-27,9%	-28,2%	-28,2%	-27,7%	-26,5%	-25,9%	-27,4%	
NASpI	5,9%	7,1%	5,9%	3,0%	3,9%	3,7%	2,3%	1,1%	1,3%	-1,9%	-0,9%	-1,5%	5,5%	2,3%	
DisColl	3,0%	1,8%	-2,9%	-9,0%	-11,3%	-3,0%	2,5%	5,8%	5,6%	6,1%	4,2%	6,0%	-1,7%	1,0%	
Variazione % 2020/2019															
Mobilità (esclusa deroga)	-73,7%	-73,5%	-74,3%	-70,2%	-68,3%								-73,2%	-61,2%	
Mobilità in deroga	-27,5%	-30,7%	-31,0%	-27,2%	-26,9%								-29,1%	-22,2%	
NASpI	-3,5%	-4,0%	-2,2%	12,4%	23,7%								0,3%	2,5%	
DisColl	6,6%	10,7%	17,9%	55,4%	71,6%								21,4%	22,9%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.